



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 25367

Chieti, 7 aprile 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 285

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Utilizzo di mascherine o altri sistemi di protezione.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla esigenza di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e quindi, con i mezzi a disposizione, garantire la salute pubblica, ovvero di ogni singolo cittadino;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo, è in continua evoluzione;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;
- che nell'ultimo mese, grazie alle misure introdotte, ai controlli effettuati sul territorio ed al rispetto delle prescrizioni da parte della cittadinanza, la nostra comunità, ha visto una contenuta diffusione del virus;
- che nella settimana corrente, viste le imminenti festività pasquali, è prevedibile una maggiore presenza di persone presso gli uffici e le attività commerciali;
- che detta previsione, pur assumendo che la presenza dei cittadini nei prefati luoghi avverrà nel rispetto delle norme vigenti, comunque, il maggior numero di persone aumenta il rischio di possibile contagio;
- che i dati positivi in tema di numero di contagiati ha provocato in taluni l'erroneo convincimento che la fase di allerta sia terminata e, quindi, si possano abbandonare le condotte prudenziali sin qui avute (distanziamento sociale, utilizzo di guanti e mascherine, lavaggio delle mani...);
- che una minore attenzione e/o rispetto delle regole di comportamento potrebbero vanificare tutto quanto sin'ora fatto, rendendo inutile il sacrificio di chi è stato costretto a rimanere in casa e di quanti hanno dovuto chiudere le proprie attività o non hanno potuto svolgere il proprio lavoro;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il D.L. 25.03.2020, n. 19 "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Considerato che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i *droplet* prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio e che possono trovarsi sugli abiti delle stesse;

per le motivazioni di cui in narrativa,

ORDINA

Che negli orari di apertura, presso gli uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, al fine di limitare la contaminazione dell'ambiente, è consentito l'accesso solo ed esclusivamente indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso come sciarpe, foulard o simili qualora non sia stato possibile reperirle.

In ogni caso, a cura dei responsabili degli uffici e dei titolari degli esercizi dovranno essere garantite le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare la distanza interpersonale di almeno un metro, l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza.

INFORMA

- Che la Polizia Municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

DISPONE


La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Sig. Questore di Chieti;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- a Sig.ri Dirigenti ed ai Responsabili di Staff del Comune di Chieti.
- Alle associazioni di categoria

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the typed name of the Mayor.